



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 marzo 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0165 (COD)**

**5130/3/15
REV 3 ADD 1**

**ENT 8
MI 12
CODEC 23
PARLNAT 13**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di
bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 2 marzo 2015

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 giugno 2013 la Commissione ha trasmesso la proposta di regolamento summenzionata, unitamente alla corrispondente proposta di decisione, al Consiglio e al Parlamento europeo. Le due proposte sono volte a garantire la diffusione in tutta l'Unione del servizio eCall basato sul numero di emergenza 112.

Il Consiglio ha adottato la decisione¹ l'8 maggio 2014.

2. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 19 settembre 2013.
3. Il Garante europeo della protezione dei dati ha sottoposto il suo parere al Consiglio e al Parlamento europeo il 29 ottobre 2013.
4. Il Parlamento europeo (relatrice sig.ra Olga Sehnalová, commissione IMCO) ha adottato la sua posizione in prima lettura il 26 febbraio 2014. La sig.ra Sehnalová è stata nominata nuovamente relatrice dopo le elezioni di maggio 2014.
5. Il 26 maggio 2014 il Consiglio ha adottato un orientamento generale (doc. 9879/14). È stato conferito alla presidenza un mandato per avviare i negoziati con il Parlamento europeo.
6. Si sono svolti tre triloghi, in data 8 ottobre, 11 novembre e 1° dicembre 2014. Nel corso del terzo trilogio i colegislatori hanno raggiunto un accordo su un testo di compromesso. Di conseguenza, con lettera dell'8 dicembre 2014, il Parlamento europeo ha informato il Consiglio che, se il Consiglio avesse adottato la sua posizione in prima lettura sulla base del testo di compromesso concordato, il Parlamento europeo avrebbe votato a favore del testo adottato dal Consiglio senza ulteriori emendamenti.

¹ Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 6).

II. OBIETTIVO

7. Il presente regolamento stabilisce disposizioni concernenti i requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo. Richiede che i nuovi tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri siano costruiti in modo tale da garantire che, in caso di incidente grave, eCall inoltri in automatico, oppure manualmente, una chiamata di emergenza al numero 112. Data la natura delle informazioni fornite dal servizio, la proposta prevede anche norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. Osservazioni di carattere generale

8. Il Consiglio ha introdotto diverse modifiche alla proposta originaria. Parallelamente, il Parlamento europeo ha altresì votato una serie di emendamenti in sostanza molto simili a quelli discussi in sede di Consiglio. Le due istituzioni hanno rapidamente raggiunto un accordo, ritardato solo dalle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2014.

La posizione del Consiglio in prima lettura, pertanto, modifica la proposta originaria della Commissione riformulandola parzialmente sulla base dell'accordo raggiunto con il Parlamento europeo.

B. Questioni politiche fondamentali

9. Sistema eCall basato sul 112

Sono stati chiariti in tutto il testo, compreso nel titolo, i riferimenti all'eCall, precisando che si tratta specificamente del sistema eCall basato sul 112.

10 Estensione del campo di applicazione ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche

Il Consiglio ha previsto un'estensione del campo di applicazione del regolamento per comprendere anche i sistemi, i componenti e le entità tecniche.

11. Deroghe

Il Consiglio ha inserito una disposizione che specifica quali categorie di veicoli sono oggetto di esonero.

12. Aggiunta di nuove definizioni

Sono state aggiunte alcune nuove definizioni che chiariscono taluni concetti utilizzati nel testo e da utilizzare anche in futuro in atti delegati.

13. Sistemi eCall "installati in modo permanente"

Nel testo è stato precisato che il sistema eCall dovrebbe essere installato sul veicolo in modo permanente quando questo viene presentato per l'omologazione.

14. Servizi di terzi (TPS)

Il Consiglio ha contemplato nel testo la possibilità per i proprietari di veicoli di utilizzare un sistema TPS in aggiunta al sistema eCall basato sul 112, evitando nel contempo di imporre obblighi in materia di TPS.

15. Compatibilità con i sistemi di navigazione satellitare

Il Consiglio ha previsto l'obbligo di compatibilità del sistema eCall con i sistemi di navigazione Galileo e EGNOS, pur dando la possibilità ai fabbricanti di garantire la compatibilità anche con altri sistemi di navigazione.

16. Accesso degli operatori indipendenti

È stato previsto nel testo che il servizio eCall basato sul 112 debba essere accessibile per la riparazione e la manutenzione agli operatori indipendenti a un canone ragionevole conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 che stabilisce disposizioni sull'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

17. Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

Il Consiglio ha modificato la proposta originaria della Commissione inserendo un chiaro riferimento alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e stabilendo inoltre che i dati di una eCall possono essere utilizzati al solo scopo di affrontare le situazioni di emergenza e sono poi automaticamente cancellati, che non può avvenire alcuno scambio di dati tra il sistema eCall basato sul 112 e sistemi TPS, e che il manuale di istruzioni deve fornire informazioni al proprietario sul trattamento dei dati da parte di entrambi i sistemi.

18. Atti di esecuzione

Il Consiglio ha inoltre inserito nel testo una disposizione secondo cui talune modalità pratiche in materia di protezione dei dati sono specificate tramite atti di esecuzione anziché atti delegati. Ciò ha comportato l'aggiunta delle corrispondenti disposizioni attuative.

19. Conferimento di poteri alla Commissione

Il testo del Consiglio prevede che il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati sia limitato a un periodo di cinque anni, tacitamente prorogato, e che la Commissione elabori una relazione sulla delega di potere nove mesi prima della fine del periodo di cinque anni.

20. Relazioni e riesame

È stata aggiunta una disposizione in cui si chiede alla Commissione di presentare entro il 2021 una relazione di valutazione in merito ai risultati ottenuti dal sistema eCall e al suo tasso di diffusione, e di vagliare l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre categorie di veicoli nonché di valutare la necessità di una piattaforma ad accesso libero.

21. Data di applicazione

La data di applicazione è stata fissata in relazione a quanto previsto nella decisione 585/2014/CE sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile. La data di applicazione è stata fissata al 31 marzo 2018.

22. Modifica dell'allegato

Il Consiglio ha modificato l'allegato in modo che rispecchiasse meglio le disposizioni contenute negli articoli.

23. Considerando

Il Consiglio ha modificato i considerando per allinearli alle parti operative modificate del regolamento e per tener conto di alcune preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo.

IV. CONCLUSIONE

Nel definire la sua posizione, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione e della posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

Riguardo agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio rileva che un numero considerevole di essi è stato integrato - nello spirito, del tutto o in parte - nella sua posizione.
